



Prot. n. 322/19

B/1

Roma, 18 luglio 2019

## CIRCOLARE

Ai Consiglieri nazionali FIDC

Ai Presidenti  
delle Associazioni Regionali FIDC

Ai Presidenti  
delle Sezioni Provinciali FIDC

Loro sedi

**Oggetto: Obblighi di trasparenza e pubblicità (art. 35, d.l. n. 34 del 30.4.2019, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 58 del 28.6.2019) – ulteriori chiarimenti.**

Facendo seguito alla nostra circolare del 28 giugno 2019, n. 19 e come anticipato in quella sede, provvediamo, di seguito, a fornire gli ulteriori chiarimenti di dettaglio sulle modalità applicative del c.d. “obbligo di trasparenza e pubblicità” delle erogazioni pubbliche, introdotto dall’art. 1, commi 125 - 129 della l. n. 124/2017 e rimodulato dall’art. 35, del d.l. n. 34 del 30 aprile 2019, c.d. “Decreto Crescita”, recentemente convertito in legge, con modificazioni, dalla l. n. 58 del 28 giugno 2019.

### **1. Ambito oggettivo di applicazione.**

A partire dal 2018 ed entro il 30 giugno di ogni anno, gli enti non commerciali di natura associativa, nel cui alveo deve ricomprendersi anche la Federazione Italiana della Caccia ivi comprese le Associazioni Regionali, le Sezioni Provinciali e le Sezioni Comunali, devono pubblicare sui propri siti *internet* o su analoghi portali digitali «*le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria*» ricevuti nell’anno precedente dalle Pubbliche amministrazioni e da una serie di soggetti a queste assimilati.

Non sono soggetti all’obbligo di pubblicità e trasparenza:

- ✓ gli incassi derivanti da eventuali rapporti contrattuali con la Pubblica amministrazione;
- ✓ le erogazioni pubbliche di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria;
- ✓ i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale come, ad esempio, le agevolazioni fiscali, o i contributi erogati a tutti i soggetti che soddisfino determinate condizioni.

Devono essere pubblicati anche eventuali “*vantaggi in natura*”, come, ad esempio, quelli derivanti dall’utilizzo di un immobile di proprietà pubblica, in comodato o in

concessione. In questo caso il valore da indicare deve essere quello dichiarato dalla Pubblica amministrazione che ha attribuito il bene (circolare Min. Lavoro n. 2 dell'11.1.2019).

Il criterio di pubblicazione dei contributi segue il principio di "cassa", dal momento che devono essere pubblicati *online* i contributi "effettivamente erogati" in un determinato anno; ciò vuol dire che nel 2019 devono essere dichiarati i contributi ricevuti nel 2018, anche se riferibili anche ad altre annualità.

L'obbligo non scatta quando le erogazioni ricevute in un anno solare sono inferiori al limite complessivo di Euro 10.000.

## **2. Ambito soggettivo di applicazione.**

Sono tenuti all'obbligo di trasparenza e pubblicità, per quanto qui di interesse:

- ✓ le associazioni di tutela ambientale di cui all'art. 13 della l. n. 349/1986;
- ✓ le associazioni di consumatori o utenti rappresentative a livello nazionale, di cui all'art. 137 del Codice del consumo;
- ✓ **le associazioni, in generale;**
- ✓ le fondazioni;
- ✓ le ONLUS;
- ✓ le cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri di cui al d.lgs. n. 286/1998.

Si ritiene che la disciplina riguardi esclusivamente le risorse pubbliche di fonte nazionale. Restano quindi escluse le erogazioni riconducibili alle istituzioni europee o ad altri Stati.

## **3. Modalità di pubblicazione delle informazioni.**

Le associazioni devono pubblicare i dati richiesti:

- ✓ sul proprio sito *internet*;
- ✓ sulla propria pagina *facebook* o analogo portale digitale, se sprovvisti di sito *internet*;
- ✓ sul sito della rete associativa di appartenenza, se sprovvisti di sito *internet* e di pagina *facebook*.

Per ciascuna sovvenzione ricevuta, è fatto obbligo di pubblicare le seguenti informazioni:

- ✓ i dati identificativi (denominazione e codice fiscale) del soggetto ricevente;
- ✓ i dati identificativi del soggetto erogante;
- ✓ la somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- ✓ la data dell'incasso;
- ✓ una breve descrizione del tipo di vantaggio o del titolo alla base dell'erogazione (causale).

L'informativa può essere data anche in forma schematica, di tabella o prospetto.

Si allega alla presente circolare uno *specimen* di dichiarazione che potrà essere utilizzato dalle associate (**allegato A**).

## **4. Termini per l'adempimento.**

Il termine per pubblicare *online* le informazioni sui contributi pubblici ricevuti nel corso del 2018, è scaduto il 30 giugno 2019.

Ad ogni modo, trattandosi del primo anno di applicazione della normativa, le pubblicazioni intervenute successivamente a questa data ma entro il 31 dicembre 2019, pur se tardive, non saranno sanzionate (cfr. successivo par. 5).

## 5. Controlli e sanzioni.

Le Amministrazioni che hanno erogato i benefici oggetto di pubblicazione *online* sono preposte alla verifica del corretto adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità, da parte delle associazioni destinatarie.

Come già anticipato, il Decreto Crescita ha introdotto una moratoria per l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai contributi pubblici erogati nel 2018 (il cui termine per la pubblicazione è scaduto il 30 giugno 2019), stabilendo che l'inosservanza degli obblighi di trasparenza e pubblicità è sanzionata solo a partire dal 1° gennaio 2020. Tutto ciò sta a significare che i soggetti obbligati alla pubblicazione possono usufruire di una "finestra" temporale, a partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2019, per adeguare i loro siti *internet* o portali digitali, senza incorrere in sanzioni.

A far data dal 1° gennaio 2020, invece, l'accertamento dell'inadempimento comporterà l'applicazione di una sanzione pari all'1% del contributo ricevuto (con un minimo di 2.000 Euro) e l'obbligo di provvedere alla pubblicazione *online* entro 90 giorni.

Se nei 90 giorni non si procederà alla regolarizzazione, il contributo sarà definitivamente recuperato a beneficio del soggetto pubblico che lo aveva erogato.

Cordiali saluti.

Il Presidente FIDC  
Massimo Buconi



Allegato A:

## Allegato A

<b>Informativa ai sensi dell'art. 1, commi 125 - 129 della l. n. 124/2017, come modificati dall'art. 35 d.l. n. 34/2019, convertito in l. n. 58/2019</b>	
1. dati del soggetto erogante: a. denominazione, b. codice fiscale (se presente).	[contributo erogato da...]
2. dati del soggetto beneficiario: a. denominazione, b. codice fiscale.	[in favore di...]
3. importo incassato:	[per Euro...]
4. data dell'incasso:	[il...]
5. causale:	[estremi dell'atto di concessione del contributo...]